

FONDAZIONE SANT'ELIA

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, Sede, Durata

1. È costituita su iniziativa della Provincia Regionale di Palermo (oggi Città metropolitana di Palermo), Ente Fondatore, una fondazione denominata "Fondazione Sant'Elia", con sede a Palermo in Via Maqueda n. 81, Palazzo Sant'Elia, di proprietà della Città metropolitana di Palermo.

La Fondazione non persegue fine di lucro, ha durata di venti anni e può essere prorogata per eguale periodo, con deliberazione approvata dal Consiglio Provinciale di Palermo (o organo equipollente ai sensi della normativa nel tempo vigente).

Art. 2 – Finalità

1. La Fondazione ha lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, monumentale e culturale della Città Metropolitana di Palermo. Fatta salva la persistenza della titolarità dei poteri domenicali in capo alla Provincia, la Fondazione ha in uso Palazzo Sant'Elia e il Loggiato di San Bartolomeo per l'attuazione del programma di attività artistiche, culturali e/o espositive.

Con apposita convenzione finalizzata alla realizzazione delle attività programmate verranno determinati gli oneri e le condizioni per l'utilizzo dei predetti beni immobili nel rispetto della vigente normativa sui Beni Culturali e del paesaggio e del codice civile.

2. La Fondazione, altresì, ha lo scopo di tutelare e di valorizzare il patrimonio artistico, monumentale, culturale e ambientale, di cui al vigente codice dei Beni Culturali e del paesaggio approvato con Decreto Legislativo del 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii., che ad essa verrà a qualunque titolo conferito o concesso, in uso e/o in gestione, da soggetti pubblici e privati ancorché non soci, con particolare riguardo ai Comuni della Città Metropolitana di Palermo, in coerenza con il programma politico-amministrativo.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dal presente statuto, la Fondazione deve attivarsi per reperire risorse comunitarie, nazionali, regionali, etc., allo scopo di non gravare sul bilancio dell'Ente Fondatore. In caso contrario l'Ente Fondatore può chiedere lo scioglimento della Fondazione.

4. La Fondazione organizza mostre, convegni, seminari, ricerche e, in generale, qualsiasi iniziativa che abbia a riferimento il patrimonio artistico, monumentale e culturale del territorio provinciale; istituisce premi e borse di studio; cura campagne promozionali presso i media volte a valorizzare l'immagine dei beni monumentali, culturali e artistici della Provincia; contribuisce con atti concreti, anche attraverso interventi diretti, alla salvaguardia e al recupero del patrimonio artistico e monumentale concesso in uso e/o in comodato d'uso, previa autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed in raccordo con la Città Metropolitana.

5. La Fondazione gestisce direttamente i beni monumentali, artistici e culturali di proprietà della Città Metropolitana di Palermo così come regolato dal 1° comma dell'art. 2, dei Comuni del Territorio e di altri terzi, soggetti pubblici o privati, conferiti o concessi in uso e/o in comodato d'uso; come pure, gestisce direttamente o concedendole a terzi, tutte le attività, anche quelle imprenditoriali che siano strumentali, accessorie o, comunque, dipendenti dall'utilizzo dei beni artistici e monumentali in parola; stipula ogni atto o contratto opportuno o necessario; compie operazioni di natura finanziaria, bancaria, mobiliare, immobiliare; stipula convenzioni con soggetti e/o Enti Pubblici e privati e con Amministrazioni pubbliche statali, regionali e comunali; partecipa, anche qua le fondatore, ad altri enti e/o fondazioni che perseguano analoga finalità; conclude contratti con altri enti e/o istituzioni culturali e scientifiche; favorisce ogni altra iniziativa conforme al proprio fine.

6. La Fondazione opera prevalentemente con riguardo al patrimonio presente sul territorio della Città Metropolitana di Palermo e a beneficio della collettività diffusa.

Art. 3 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione finanziaria di cui la stessa è stata dotata in sede di bilancio dell'Ente Fondatore, ed inoltre dall'ulteriore ed eventuale dotazione finanziaria che detto Ente si riserva di versare allo stesso titolo;
- b) dai diritti derivanti dagli atti di conferimento o concessione, in uso e/o in comodato d'uso, del patrimonio artistico e monumentale fatti dall'ente Fondatore, anche successivamente alla sua costituzione;
- c) dai diritti derivanti dagli atti di conferimento o concessione, in uso e/o in comodato d'uso, dei beni artistici e monumentali fatti, successivamente alla sua costituzione, da chiunque terzo;
- d) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla fondazione, nonché da elargizioni o contributi, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da chiunque, Enti o privati, sempre che i beni mobili, immobili le elargizioni e i contributi sopra detti siano destinati ad incrementare il patrimonio ai fini della presente disposizione statutaria;
- e) da beni acquistati direttamente dalla Fondazione;
- f) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 4 - Entrate della Fondazione.

Costituiscono entrate della Fondazione:

- a) le rendite derivanti dal patrimonio;
- b) il ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) gli eventuali atti di liberalità, le elargizioni, i contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche e da privati, nonché da eventuali disposizioni testamentarie, non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- d) la quota annuale di partecipazione a carico dell'ente Fondatore, stabilita dal Consiglio della Città Metropolitana;
- e) i trasferimenti a qualsiasi titolo erogati da parte dell'Ente Fondatore o di soggetti pubblici o privati aventi titolo sulla base di specifici progetti, accordi di programma o convenzioni, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della Fondazione;
- f) ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.

Art. 5 - Organi

Gli Organi della Fondazione sono: - Il Consiglio di Amministrazione; - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; - Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS).

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) membri, incluso il Presidente.
2. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato in seno all'atto costitutivo della Fondazione. Alla scadenza di ogni triennio, l'Ente Fondatore provvederà a designare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo o persona dallo stesso anche transitoriamente designata, in possesso di adeguati requisiti professionali e di esperienza (almeno quinquennale), con particolare riguardo al settore culturale, artistico, dello spettacolo, della organizzazione e della promozione di eventi. La predetta designazione è soggetta a revoca, da parte del Presidente, in qualsivoglia momento, anche senza giusta causa e senza obbligo di preavviso. Essa comunque decade al cessare del mandato del Sindaco metropolitano designante.
4. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati con adeguata motivazione e per una sola volta. Essi sono individuati tra soggetti in possesso di adeguati requisiti, coerenti con le finalità artistico-culturali.
5. Qualora nel corso del triennio di durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi motivo, uno o più di essi venga a mancare, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione mediante cooptazione, con deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di nomina e/o designazione del Consigliere venuto a mancare. I Componenti cooptati rimarranno in carica fino alla designazione da parte dell'Ente Fondatore. La surroga del Consigliere venuto a mancare ha comunque durata pari al compimento dell'originario triennio.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà dei componenti (arrotondata per eccesso) ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. La funzione di componente il Consiglio è onorifica e, per tanto, del tutto gratuita.

È in ogni caso riconosciuto ai Consiglieri il rimborso delle spese sostenute in adempimento a missioni istituzionali per oneri connessi alla propria carica, su deliberazione ed incarico del Consiglio di Amministrazione e a condizione che l'attività della Fondazione garantisca flussi di ricavi adeguati.

8. Il Consigliere di Amministrazione decade dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, laddove sia assente alle sedute di Consiglio per due sedute consecutive ed il Presidente del Consiglio non ne abbia giustificato l'assenza.

Art. 7 - Poteri del Consiglio

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. In particolare il Consiglio: - approva entro il trenta (30) novembre di ogni anno il bilancio preventivo, inviandone copia all'Ente Fondatore per la presa d'atto, che potrà relazionare e richiedere chiarimenti; - approva entro il trenta (30) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario chiuso il trentuno (31) dicembre precedente e ne invia copia, per la presa d'atto, all'Ente Fondatore che potrà relazionare e richiedere chiarimenti; - delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti; - determina se e quanta parte dei redditi d'esercizio derivanti dalla gestione debbano essere destinati a patrimonio e se e quanta parte debbono destinarsi al finanziamento delle attività; - approva i conferimenti e le convenzioni di concessione, in uso, in comodato d'uso e/o in gestione, di beni monumentali e artistici; - delibera su eventuali progetti, accordi di collaborazione e/o di programma, convenzioni tra la Fondazione ed altri soggetti, privati e pubblici, nazionali ed internazionali; - approva gli indirizzi attuativi dei programmi della Fondazione; - delibera l'eventuale costituzione di centri studio e di ricerca, secondo le indicazioni provenienti dal Comitato Tecnico-Scientifico. - provvede prioritariamente a richiedere all'Ente il distacco del personale necessario all'espletamento delle attività ordinarie, nei limiti consentiti dalla Legge.

Per eventuali esigenze di personale con specifiche mansioni non reperibili presso l'Ente Fondatore, si provvederà, di regola, ad assunzioni con contratti a tempo determinato e compensi non superiori a quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Locali, in relazione al profilo professionale ed alle connesse responsabilità, ovvero con collaborazioni coordinate e continuative; - approva i Regolamenti interni per il buon funzionamento della Fondazione; - delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di almeno due terzi dei Componenti del Consiglio; dette modifiche diventano efficaci dopo l'approvazione dell'Ente Fondatore con deliberazione del Consiglio Provinciale.

Art. 8 - Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o suo designato ai sensi del precedente art. 6, comma 3) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e sovrintende alla gestione della Fondazione.

2. Egli convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e formula l'ordine del giorno, le presiede e sottoscrive i relativi verbali, unitamente al Segretario. Inoltre, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente cura i rapporti con il Comitato Tecnico Scientifico e assiste alle riunioni di quest'Organo esprimendo parere consultivo.

4. Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

5. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, parte delle proprie competenze al Sovrintendente o ad uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio d'Amministrazione più anziano nella carica e, altrimenti, da quello più anziano di età, salvo nomina del vicepresidente.

Art. 8/bis Vice-Presidente

Il Consiglio può nominare, su proposta del Presidente, un Vice-Presidente.

Salvo eventuali ed ulteriori deleghe, esplicitamente conferite ai sensi del precedente art. 8, comma 5, il Vice-Presidente sostituisce il Presidente (o suo designato) nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente, contenente l'ordine delle materie da trattare, da inviarsi agli altri membri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

2. L'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri di Amministrazione in ogni forma che ne consenta la riscontrabilità e così, oltretutto per telegramma, raccomandata a.r. e raccomandata a libretto, anche per via telematica con posta elettronica riscontrabile.

3. Il Consiglio si riunisce altresì su invito del Presidente tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri (arrotondato per eccesso).

Art. 10 - Sovrintendente

1. Il Sovrintendente deve possedere titoli, requisiti e quali fiche attinenti al ruolo che andrà a ricoprire in seno alla Fondazione. Tale incarico dovrà essere conferito di regola previo avviso pubblico sul sito della Provincia e della stessa Fondazione.

2. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio, dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per una volta sulla base di adeguata valutazione dell'attività svolta nel primo mandato.

3. Il Sovrintendente adempie alla attività gestionale della Fondazione, propone al Presidente la adozione dei relativi atti sulla base dei programmi della Fondazione e degli indirizzi attuativi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Sovrintendente coordina gli uffici della Fondazione.

5. Il Sovrintendente provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per l'ordinario funzionamento della Fondazione secondo modalità e limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Sovrintendente predispone i programmi di attività della Fondazione da sottoporre al Presidente del Consiglio e svolge funzioni di segretario nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Sovrintendente predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione, che sottopone al Presidente del Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dallo Statuto per l'approvazione.

8. Per la prima volta, il Sovrintendente è nominato dal Presidente dell'Ente Fondatore nell'atto costitutivo per lo svolgimento dei compiti di cui al terzo comma.

9. Al Sovrintendente non può essere attribuito un compenso superiore a quello previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro dei Dirigenti del comparto Enti Locali, tenuto conto dei compiti assegnati e delle connesse responsabilità.

10. Il Sovrintendente assiste ai lavori del Comitato tecnico scientifico al quale sottopone, per parere obbligatorio e previamente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, gli indirizzi generali delle attività artistico-culturali della Fondazione.

Art. 11 – Ente fondatore

1. Sono di competenza dell'Ente fondatore i seguenti poteri: - la nomina e il rinnovo dei Consiglieri di Amministrazione, secondo le modalità sopra meglio individuate; - la presa d'atto del bilancio preventivo della Fondazione e del bilancio consuntivo della Fondazione; - la presa d'atto dell'atto costitutivo; - la approvazione e le modifiche del presente Statuto; - lo scioglimento della Fondazione, così come specificato all'art. 2 comma 3 del presente statuto; - il distacco temporaneo del personale della Città Metropolitana presso la Fondazione, per l'espletamento delle attività ordinarie e straordinarie, nei limiti consentiti dalla Legge; - ogni altro argomento di straordinaria amministrazione che il Presidente del Consiglio ritenga sottoporre all'Ente Fondatore.

Art. 12 - Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è l'Organo d'indirizzo scientifico e culturale della Fondazione.
2. Il Comitato è composto da minimo quattro, massimo otto membri designati dal Consiglio di Amministrazione scelti fra personalità di rilievo nel campo della cultura e delle arti che abbiano maturato esperienza in ambito culturale. I Componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati soltanto una volta.
3. Il Presidente del Comitato è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale cura la convocazione dell'organo, presiede le sedute e provvede a farle verbalizzare in apposito libro.
4. Nella prima seduta del Comitato, si procederà alla nomina del Vice-Presidente con funzioni vicarie a quelle del Presidente.
5. La carica è onorifica.
6. Il primo Comitato Tecnico Scientifico è nominato dall'Ente Fondatore nell'atto costitutivo.
7. In caso di inerzia del Comitato, le funzioni sono assorbite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Compiti del Comitato

1. Il CTS svolge funzioni consultive in ordine alle strategie culturali e scientifiche della Fondazione, nonché agli obiettivi specifici da perseguire, alle linee e alle priorità di azione.
2. A tal fine, il CTS esprime parere annuale, non vincolante, sugli indirizzi generali delle attività predisposti dal Sovrintendente, prima che questi vengano approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il predetto parere viene allegato al bilancio preventivo in modo da assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
3. A fine di raccogliere elementi utili per la programmazione annuale, la Fondazione può promuovere incontri con gli Enti Locali Territoriali presenti sul territorio di prevalente riferimento della propria attività, con le principali istituzioni culturali locali e con le organizzazioni senza fini di lucro ivi operanti, con le Università, le Sovrintendenze dei Beni Artistici Storici e Monumentali. A tali incontri partecipano i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.
4. Il CTS è convocato almeno tre volte l'anno ed ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, in relazione alle attività ulteriormente programmate o programmabili.

Art. 14 - Collegio dei Revisori o Revisore Contabile

- a) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Contabile, selezionato con avviso pubblico, fissandone il compenso che non potrà essere superiore al minimo previsto dal relativo ordine professionale. Il Revisore Contabile dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
- b) Il Revisore provvede al controllo ed al riscontro della gestione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta delle scritture contabili. Il Revisore si riunisce periodicamente nel corso dell'esercizio per verificare la consistenza della cassa, le modalità di impiego del patrimonio e delle risorse disponibili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.
- c) Il Revisore redige apposite relazioni che accompagnano il bilancio preventivo e consuntivo e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- d) In sede di costituzione della Fondazione, il Revisore Contabile può essere nominato dal Presidente della Città metropolitana di Palermo, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla Legge.

Art. 15 - Bilancio ed Utili.

- L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta aprile e deve essere trasmesso, unitamente ad una dettagliata relazione dell'attività gestionale, al Consiglio Metropolitan, per la presa d'atto.
2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non vanno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o di distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Fondazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Devoluzione dei Beni

1. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione il quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori che delibererà, in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di attività sociale operante in analogo settore o ai fini di pubblica utilità, tranne i beni a qualsiasi titolo conferiti dall'Ente Fondatore che devono essere restituiti allo stesso, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
2. I beni mobili o immobili di cui la Fondazione è stata dotata in sede di Atto Costitutivo dalla Provincia di Palermo, verranno restituiti alla Città metropolitana di Palermo.

Art. 17 - Norme di chiusura e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di Legge in materia.
2. Ove, all'atto dell'approvazione del presente e novato Statuto dovessero sussistere vincolanti rapporti contrattuali, comportanti oneri per la Fondazione, per difformità conseguenti alle intervenute variazioni di durata dei mandati, questi ultimi si mantengono in essere fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista.

Palermo, 26 marzo 2026